

(N. 322)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 1949

Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 dicembre 1948 è venuto a scadere il termine fissato dal decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, entro il quale gli Istituti di credito fondiario, edilizio, agrario ed enti parificati sono autorizzati ad applicare e riscuotere uno speciale diritto di contingenza, tanto sulle nuove operazioni di mutuo quanto su quelle già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Tale diritto, sommato al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, non può superare l'importo di lire 1,50 per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Poichè le condizioni generali che indussero

ad adottare le norme su accennate non sono cessate (si sono anzi aggravate dal 1946 ad oggi per il crescente onere delle spese di gestione), gli istituti interessati hanno formulato voti perchè le norme stesse siano opportunamente prorogate.

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che, nella seduta del 16 settembre 1948 si è espresso in senso favorevole per la proroga del termine suindicato sino al 31 dicembre 1949, è stato predisposto l'unito disegno di legge, al quale, confido onorevoli colleghi, non mancherete di dare la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.